Sezione 5

Aziende esposte a pericoli particolari

1. Modifica delle disposizioni legali

Negli ultimi anni, regolamentazioni dell'UE sui prodotti chimici e sulla loro utilizzazione sono state recepite nel diritto svizzero o perlomeno sono state tenute in considerazione come riferimenti in materia di stato della tecnica.

La legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (legge sui prodotti chimici, LPChim, RS 813.1) del 15 dicembre 2000 (entrata in vogore il 1° agosto 2005) e le sue ordinanze sostituiscono la legge sui veleni.

Quanto agli strumenti di lavoro, la direttiva CE 94/9, detta ATEX 95 (ATEX = atmosfere esplosive), è stata ripresa nell'ordinanza del 2 marzo 1998 sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi.

La direttiva CE 1999/92 (ATEX 137) relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive non è stata ripresa nel diritto svizzero. Il nuovo Bollettino INSAI «Prevenzione e protezione contro le esplosioni – Principi generali, prescrizioni minime, zone» tiene invece conto, per quanto possibile, di tale direttiva.

2. Misure di protezione

Alle aziende che presentano pericoli particolari si applicano, per quanto concerne le esigenze specifiche in materia di sicurezza, gli articoli 19 a 25 OLL 4 e gli articoli 29 e 36 OPI. Nella guida CFSL alla sicurezza del lavoro sono contenuti i dati su altri regolamenti e pubblicazioni con misure tecniche e legate alla costruzione, ad es.

- *Direttiva CFSL 1825, Liquidi infiammabili*
- *Bollettino INSAI 2153, Prevenzione e protezione contro le esplosioni - Principi generali, Prescrizioni minime, Zone*
- *Direttiva CFSL 1941, Gas liquefatti, parte 1*
- *Direttiva INSAI 1416 e pubblicazione SBA n. 124, Lavori all'interno di recipienti e locali stretti*
- *Pubblicazione INSAI SBA n. 155, Sicurezza nel l'uso di solventi*
- *AISS n. 2001, Stoccaggio di sostanze pericolose*
- *AISS n. 2004, Sicurezza degli impianti a gas di petrolio-liquefatti*
- *AISS 2/87, Esplosioni da polveri*
- *AISS 3/87, Esplosioni di gas*
- *Commissione d'esperti per la sicurezza nell'industria chimica svizzera, Quaderni 1-13 (solo in tedesco)*

Nella pubblicazione INSAI 1469, nei manuali sulle merci pericolose o nelle schede tecniche dei fornitori si trovano inoltre dati tecnici di sicurezza relativi a gas e liquidi.

3. Definizioni

Le disposizioni per la protezione dei lavoratori e quelle dell'ordinanza sui prodotti chimici comportano definizioni divergenti per i liquidi.

- Definizioni secondo la direttiva CFSL 1825 sui liquidi infiammabili:
  - liquidi facilmente infiammabili:
    punto di infiammabilità inferiore a 30 °C
  - liquidi infiammabili:
    punto di infiammabilità tra 30 e 55 °C
- Definizioni secondo l'ordinanza sui prodotti chimici (RS 813.11):
  - liquidi estremamente infiammabili:
    punto di infiammabilità inferiore a 0 °C
  - liquidi facilmente infiammabili:
    punto di infiammabilità tra 0 e 21 °C
  - liquidi infiammabili:
    punto di infiammabilità tra 21 e 55 °C.

l'UE a deciso a fine 2008 il regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che riprende il sistema ONU di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS). Con la revisione del 1.12.2010 dell'ordinanza sui prodotti chimici, il Consiglio federale a deciso di adattare il dirotto svizzero alle nuove prescrizioni validi nella UE.

Questo implica una nuova modifica leggera delle definizioni che saranno come segue:

- liquido altamente infiammabile:
  punto di infiammabilità < 23 °C e punto iniziale di ebollizione ≤ 35 °C;
- liquido facilmente infiammabile:
  punto di infiammabilità < 23 °C e punto iniziale di ebollizione > 35 °C;
- liquido infiammabile:
  punto di infiammabilità ≥ 23 °C e punto iniziale di ebollizione ≤ 60 °C.

Già oggi, i prodotti chimici possono essere classificati secondo le regole del nuovo regolamento della UE e questo diventerà obbligatorio a partire dalla metà del 2015.